5.2

REGOLAMENTO

COMUNALE SULL'AIUTO SOCIALE

Art. 1 Scopo

L'aiuto sociale comunale è istituito a favore di persone e famiglie che, per ragioni particolari, necessitano di un aiuto puntuale alfine di sopperire a una situazione di disagio finanziario momentaneo riconducibile a bisogni di prima necessità (art. 53 cpv 2 Legge sull'assistenza sociale).

Art. 2 Beneficiari

L'aiuto comunale può essere concesso dal Municipio su richiesta dell'interessato:

- a persone o famiglie domiciliate da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;
- 2. agli stranieri in possesso di un permesso di dimora annuale (permesso B) residenti nel Comune da almeno un anno.

In entrambi i casi l'interessato deve dimostrare al momento della richiesta di non poter beneficiare di prestazioni da parte di altri enti pubblici o privati, nell'ambito specifico della domanda di aiuto formulata.

Art. 3 Casi d'esclusione

Sono esclusi dall'aiuto:

- a) i cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- b) le persone che, pur avendone diritto, non richiedono o rinunciano alle prestazioni complementari cantonali o ad altre prestazioni.

Il Municipio può inoltre negare o ridurre l'aiuto quando la situazione economica fosse in palese contrasto con lo standard di vita del richiedente e/o dei suoi familiari.

Art. 4 Dotazione dell'aiuto sociale comunale

La dotazione a copertura dell'aiuto sociale comunale è definita annualmente in sede di preventivo nella gestione corrente del comune.



Art. 5 Modalità

L'aiuto può essere concesso sotto forma di sussidio o prestito senza interessi.

Art. 6 Presentazione e decisione sulla domanda

La domanda va inoltrata all'ufficio comunale designato dal Municipio. Vanno fornite tutte le informazioni, anche di carattere confidenziale, necessarie per la presa di decisione.

Il Municipio, sentito il preavviso dell'ufficio comunale designato e della Commissione dell'assistenza sociale, decide sulla domanda.

Art. 7 Obbligo del beneficiario

Il beneficiario deve notificare immediatamente al Municipio – tramite i servizi sociali comunali – ogni modifica degli elementi di calcolo che possono comportare la diminuzione, l'aumento o l'annullamento dell'aiuto.

Art. 8 Restituzione


L'aiuto indebitamente percepito deve essere restituito dal beneficiario o dai suoi eredi entro il termine fissato dal Municipio.

Art. 9 Rimedi di diritto

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della Sezione degli Enti locali ma al più presto il 01.01.2018.





Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 20 giugno 2017. Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 11-RE-14348 del 20 settembre 2017.